

**N. 00041/2017 REG.PROV.COLL.**

**N. 01799/2015 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2015, proposto da:  
\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avvocati \*\*\*\*\*

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Salerno, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;

***per l'annullamento***

del provv.to DASPO del Questore di Salerno prot. 1154/2015 con il quale  
veniva fatto divieto al ricorrente di accedere su tutto il territorio nazionale nei  
luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della FIGC;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con provvedimento DASPO n. prot. 1154/2015 del 18.05 2015 il Questore di Salerno ha fatto divieto al ricorrente di accedere, su tutto il territorio nazionale ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della FIGC, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana, per un periodo di anni tre; il Questore ha, altresì, vietato al ricorrente di accedere durante lo svolgimento delle partite di calcio della squadra Salernitana, da un'ora prima ad un'ora dopo la disputa delle partite, alle strade adiacenti lo stadio "Arechi" ed agli altri locali antistanti il piazzale dello stadio, unitamente alla galleria del cinema multisala "The Space".

Tale provvedimento si è basato sulla segnalazione effettuata dalla Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali in data 15 maggio 2015.

Il provvedimento è stato impugnato dal ricorrente per i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401/89 e difetto di motivazione in ordine alla partecipazione attiva agli episodi di violenza contestati, Eccesso di potere per travisamento dei fatti: il provvedimento impugnato si baserebbe su di una ricostruzione dei fatti approssimativa e lacunosa, non avendo l'Amministrazione valutato se le condotte ascritte al ricorrente fossero sufficientemente provate.

-Violazione dell'art. 6 della legge n. 377/01, Eccesso di potere per difetto ed indeterminazione dei presupposti in merito alle manifestazioni sportive inibite: il provvedimento impugnato sarebbe oltremodo generico perché

estenderebbe indebitamente il divieto di accesso ad un novero indeterminato di competizioni.

-Violazione dell'art. 7 e 8 della legge n. 241/90: il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

- Violazione dell'art. 3 della legge n. 214/90 ed Eccesso di potere quanto per violazione del principio della proporzionalità delle sanzioni: il provvedimento impugnato non sarebbe congruamente motivato ed applicherebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno insistendo per il rigetto delle avverse censure.

Con ordinanza 10 settembre 2015 il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione cautelare degli effetti dell'atto gravato.

All'udienza del 14 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Secondo giurisprudenza oramai consolidata, la misura D.a.s.p.o. può trovare corretta applicazione nei confronti di tutti i soggetti che, sulla base di elementi oggettivi, risultino avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica; il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, quindi, può essere imposto non solo nel caso di accertata "lesione", ma anche in caso di "pericolo di lesione" dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo, atteso che l'intento del legislatore è quello di elevare la soglia di prevenzione di possibili turbative dell'ordine pubblico, in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta posti in essere in occasione di manifestazioni sportive di grande richiamo e partecipazione.

Per tale ragione, l'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, considera rilevante non solo il compimento di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all'integrità delle cose o all'incolumità delle persone, ma anche la semplice partecipazione attiva a episodi di violenza o l'aver "incitato, inneggiato o indotto alla violenza", in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

In tale quadro normativo, poi, ai fini della legittima applicazione delle divieto in esame, non occorre la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, del comportamento violento del soggetto, risultando sufficiente anche quadro indiziario univoco ed evidente; trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, infatti, è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto (Cass., Sez. un. penali, 12 novembre 2004, n. 44273; Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 2004, n. 29114; Cass., penale, sez. I, 21.2.1996, n. 1165, Cons. St., Sez. III, 23 dicembre 2011, n. 6808; sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2572);

Da ultimo, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della non affidabilità del soggetto destinatario del D.a.s.p.o, costituendo esso una misura di prevenzione ante delictum, che può basarsi anche su una base indiziaria, costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (Cfr. TAR Campania sede di Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2015 n. 955);

Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato sia immune dalla censure ex adverso dedotte, essendo basato sui rilievi operati dalla Questura e sulla partecipazione del ricorrente a episodi significativi e circostanziati, nel corso dei quali il ricorrente si è reso protagonista di comportamenti idonei a porre in pericolo l'ordine e la

sicurezza pubblica.

L'attività istruttoria posta alla base del provvedimento impugnato, e desumibile dalla descrizione dell'attività procedimentale posta in essere dall'Amministrazione resistente nelle premesse al dispositivo, risulta, infatti, pienamente idonea a giustificare l'applicazione della sanzione e ad escludere qualsiasi difetto di motivazione o violazione del principio di proporzionalità nella sua concreta quantificazione.

Il provvedimento risulta, altresì, congruamente motivato quanto alle ragioni della disposta sanzione, da ritenersi anch' essa congrua e non sproporzionata rispetto ai fatti contestati al tifoso.

La sanzione, infine, non risulta né generica né indeterminata avendo la Questura disposto un divieto circostanziato e circoscritto a luoghi specifici ed a determinate manifestazioni sportive.

Quanto all'ultima censura concernente la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, la stessa deve reputarsi infondata attesa la natura dell'atto gravato, connotato dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate nel campionato che rappresentano occasione di scontro fra tifoserie e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3468; T.A.R. Brescia Sez. I n. 231 del 2016, Tar Veneto n. 560/2015; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25/02/2015, n. 354; T.A.R. Milano , sez. III, 9/01/2015, n. 19, T.A.R. Liguria, Sez. II, 31 marzo 2011, n. 471; Id., Sez. II, 10 luglio 2014, n. 1115; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 354).

Per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va respinto stante la sua infondatezza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, e per esso all'Avvocatura distrettuale distrattaria per legge, nella misura di euro 1000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Rita Luce

IL PRESIDENTE  
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO